

decisioni di sua competenza e perché, in caso di accoglimento, voglia determinare le condizioni dell'operazione, che potrebbero essere quelle già stabilite dal Consiglio stesso, per richiesta del genere, e cioè: ammortamento, dal 1° gennaio 1943, delle tre bimestralità sospese e relativi interessi; in anni 5, o, al massimo - per il caso che il Comune lo richieda - nello stesso periodo della residua durata del mutuo; tasso d'interesse del 6%; diritto di commissione dell'1% e diritto di esame; garanzia sulla sovrimposta fondiaria, o, in mancanza, sulle imposte di consumo.

IV - La Comune di Civitanova Marche ha richiesto la sospensione per un triennio, a decorrere dal 1940, del pagamento delle rate bimestralità del mutuo di £ 2.500.000 concessogli dall'Istituto al saggio del 7.35% con ammortamento in 35 anni, salvo consolidamento del debito in un nuovo mutuo da ammortizzarsi dal 1° gennaio 1943. -

Il Direttore generale sottopone la richiesta del Comune di Civitanova Marche al Consiglio per le decisioni di sua competenza e perché, in caso di accoglimento, voglia determinare le